

LA BANCA DELLE ORE *attenzione alle scadenze*

Riteniamo utile rammentare le norme che regolano la **Banca delle Ore** per un corretto utilizzo della stessa.

Il vigente c.c.n.l., prevede la gestione del **lavoro straordinario** attraverso il meccanismo del recupero con la **Banca delle Ore**.

La **Banca delle Ore** si applica ai dipendenti delle prime tre aree professionali.

Prestazioni lavorative aggiuntive all'orario di lavoro, se fatte, sono così regolate:

1° FASCIA <u>fino a 50 ore</u>	rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi <u>non costituiscono lavoro straordinario</u> , ma danno diritto al recupero obbligatorio in banca delle ore.
2° FASCIA <u>da 51 a 100 ore</u>	il lavoratore decide : a) meccanismo banca delle ore b) remunerazione per lavoro straordinario
3° FASCIA <u>da 101 a 150 ore</u>	<u>è obbligatoria</u> la remunerazione del lavoro straordinario.

In base al c.c.n.l. del 7/12/2000 il lavoratore, all'inizio dell'anno, può scegliere tra due orari di lavoro settimanali:

- a) **37,30 ore (orario pieno)**
- b) **37,00 ore (orario ridotto)**

Se il lavoratore decide per l'orario pieno delle 37,30 ore settimanali ha diritto ad una riduzione di 23 ore.

Questa riduzione di 23 ore annuali, che sono versate nella **Banca delle Ore** all'inizio di ogni anno, riducono a 27 le ore da recuperare della prima fascia.

Le prestazioni lavorative aggiuntive che prevedono una maggiorazione superiore al 25%, vale a dire, **quelle prestate di sabato, notturno, ecc.**, vengono liquidate come prestazioni straordinarie e non vengono conteggiate nella Banca delle Ore.

CRITERI DI RECUPERO

Le ore versate in “Banca delle Ore” devono essere così recuperate:

- a. Le **23 ore di riduzione** che, al primo gennaio di ogni anno, vengono versate nella **Banca delle Ore**, devono essere fruite **entro il 31 ottobre**.

I recuperi **entro il 30 aprile** devono essere concordati con l’azienda, mentre, **per i recuperi dal 1° maggio al 31 ottobre** è sufficiente che il lavoratore dia il preavviso all’azienda.

- b. Le **ore straordinarie** effettuate:

- ◆ nei primi 4 mesi dal loro espletamento previo accordo con l’azienda;
- ◆ dopo tale termine è sufficiente una comunicazione all’azienda rispettando i seguenti termini di preavviso:
 - 1 giorno** per il recupero orario,
 - 5 giorni** per il recupero da 1 a 2 giorni,
 - 10 giorni** da 3 giorni in poi.

Ore maturate in	Si fruiscono <u>in accordo</u> con l’Azienda entro il mese di	Si fruiscono <u>senza accordo</u> con l’Azienda entro il mese di
Gennaio 2005	Maggio 2005	Ottobre 2005
Febbraio 2005	Giugno 2005	Novembre 2005
Marzo 2005	Luglio 2005	Dicembre 2005
Aprile 2005	Agosto 2005	Gennaio 2006
Maggio 2005	Settembre 2005	Febbraio 2006
Giugno 2005	Ottobre 2005	Marzo 2006
Luglio 2005	Novembre 2005	Aprile 2006
Agosto 2005	Dicembre 2005	Maggio 2006
Settembre 2005	Gennaio 2006	Giugno 2006
Ottobre 2005	Febbraio 2006	Luglio 2006
Novembre 2005	Marzo 2006	Agosto 2006
Dicembre 2005	Aprile 2006	Settembre 2006

N.B. - In ogni caso il recupero va effettuato entro il decimo mese dall’espletamento dell’orario aggiuntivo pena la perdita del diritto (salvo accordi migliorativi diversi).